

Pzof. 1033/14U

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso**

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Comune di Redonesco, con sede in Redonesco (MN), piazza Castello n. 8, P.Iva 01223310200, C.F. 81001250208, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Sindaco Dott. Massimo Facchinelli, nato ad Acquanegra sul Chiese (Mn) il 06/04/1957, Codice Fiscale FCC MSM 57D06 A038R, si conviene e si stipula quanto segue:

- Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: servizio mensa; pulizia dei locali delle strutture, supporto all'operatore ecologico.

- Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2. del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

- Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: i Responsabili delle PP.OO. Servizio Tecnico e Servizi Sociali.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

- Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

- Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

- Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

- Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

- Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, li 07 MAG. 2014

Il Presidente del Tribunale di Mantova  
*Dott. Luciano Alfani*



Il Sindaco di Redonesco  
*Dott. Massimo Facchinelli*



MINISTERO DEL TESORO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
213863 23LUG01

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

### DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.  
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
5849  
25 LUG. 2001

*ncell.*

*[Signature]*

**COPIA**

**COMUNE DI REDONDESCO**

Provincia di Mantova

COD. ENTE 10866

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 19 del 3/4/2014

OGGETTO: SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - ART. 54 D.LGS. 247/2000 E ART. 2 D.M. 26/3/2001. PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE IN ALLEGATO A DELIBERAZIONE N. 61/GC/2013. APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI REDONDESCO E TRIBUNALE DI MANTOVA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 3 del mese di APRILE alle ore 12:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

<b>MASSIMO FACCHINELLI</b> Sindaco	Presente
<b>DIEGO ACCORSI</b> Vice-Sindaco Assessore	Presente
<b>CARLO PERSICO</b> Assessore	Presente
<b>MORENO ROMANELLI</b> Assessore	assente

TOTALE: PRESENTI N. 3 ASSENTI N. 1

Partecipa alla adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, DR. GIUSEPPE VACCARO**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. **MASSIMO FACCHINELLI**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista e richiamata la propria deliberazione n. 61/GC in data 5/9/2013, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ARTT. 54 D.LGS. 28/8/2000 N. 247 E 2 D.M. 26/3/2001. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI REDONDESCO E TRIBUNALE DI MANTOVA";

- Precisato che nel testo dell'atto deliberativo sopra richiamato è stato chiaramente indicato in 3 (tre) anni la durata del periodo dell'accordo tra il Comune di RedonDESCO ed il Tribunale di Mantova mentre, unicamente per mero errore materiale di trascrizione, nel testo del protocollo d'intesa allegato alla deliberazione 61/GC/2013, è stato riportato che la durata è "a tempo indeterminato";

- Dato atto che la volontà di questa Amministrazione era e rimane quella di far durare l'accordo in oggetto per il periodo di tre anni, a far data dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, e non a tempo indeterminato, come erroneamente indicato;;

- Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione di nuovo e corretto protocollo d'intesa, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000;

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di prendere atto dell'errore materiale contenuto nel testo del protocollo d'intesa approvato con l'atto deliberativo n. 61/GC/2013;

- di stabilire che l'accordo per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità si intende della durata di tre anni, a far data dalla sottoscrizione;

- di procedere alla approvazione del testo corretto del protocollo d'intesa, composta da n. 8 articoli, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere copia del presente atto al Tribunale di Mantova;

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa in oggetto;

- di ribadire che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di che trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2 comma 3 D.M. 26/03/2001);

- di incaricare i Responsabili delle PP.OO. Servizio Tecnico e Servizi Sociali del coordinamento dell'attività lavorativa delle persone assegnate;

19/GC/2014

- di confermare che il Comune di Redonesco consente in numero massimo di 3 soggetti ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
- di confermare che la durata degli accordi di cui al protocollo d'intesa è di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.LGS. 267/2000;
- di effettuare la comunicazione in elenco del presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. LGS. 267/2000;
- di dichiarare il presente atto, dopo separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.LGS. 267/2000.

# **PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

## **Premesso**

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Comune di Redonesco, con sede in Redonesco (MN), piazza Castello n. 8, P.Iva 01223310200, C.F. 81001250208, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Sindaco Dott. Massimo Facchinelli, nato ad Acquaneгра sul Chiese (Mn) il 06/04/1957, Codice Fiscale FCC MSM 57D06 A038R, si conviene e si stipula quanto segue:

## **- Art. 1**

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: servizio mensa; pulizia dei locali delle strutture. supporto all'operatore ecologico.



- Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

- Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: i Responsabili delle PP.OO. Servizio Tecnico e Servizi Sociali.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

- Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

- Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

- Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

- Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

- Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, li

Il Presidente del Tribunale di Mantova  
*Dott. Luciano Alfani*

Il Sindaco di Redonesco  
*Dott. Massimo Facchinelli*

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO – PRESIDENTE

F.TO Dr. Massimo Facchinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dr. Giuseppe Vaccaro

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 relativamente alla presente deliberazione, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  
 TECNICA  CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dr. Giuseppe Vaccaro

IL RESPONSABILE DEL SRV. FINANZIARIO  
F.TO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 124 e art. 125 T.U. 267/2000)

prot. n. 1340

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio

in data 8 APR. 2014 N. 127 R.P.

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dr. Giuseppe Vaccaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, 3° c., T.U. 267/2000 il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giuseppe Vaccaro

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe Vaccaro

